Comune di Rovereto

O R D I N A N Z A

N. **5** **Data 07/05/2018**

Tipo: Temporanea **Validità:** 10/05/2018-13/05/2018
pratica:

OGGETTO:
Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'evento "L'adunata degli alpini nella città della pace - Cittadella alpina di Rovereto", previsto nelle giornate del 10, 11, 12 e 13 maggio 2018 - divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su area pubblica.

IL SINDACO

Premesso che:

- nelle giornate del 10, 11, 12 e 13 maggio 2018 avrà luogo la manifestazione "L'adunata degli alpini nella città della pace - Cittadella alpina di Rovereto" che prevede numerosi eventi e mostre;
- la manifestazione in oggetto si svolgerà principalmente all'interno dei giardini "alla Pista" di via Dante e lungo le vie del centro di Rovereto;
- in occasione della sopra menzionata manifestazione si prevede un elevato numero di presenze. Tale situazione può generare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, con potenziale pregiudizio per l'incolumità dei cittadini, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale e dei precedenti specifici verificatisi in epoca recente anche negli stati limitrofi, oltreché sul territorio nazionale;
- i recenti fatti di Torino, in particolare, hanno posto all'attenzione degli organi preposti alla pubblica sicurezza, la necessità di adottare opportune strategie di "Safety" e "Security" e, nell'ambito di queste, come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0001991/OP/2017/1 di data 7 giugno 2017, di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita alcolici e altre bevande in

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

bottiglie e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

- a fronte di quanto sopra, emerge la necessità di adottare, in via cautelare e prudenziale, un provvedimento di limitazione alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su area pubblica nella zona interessata all'evento. Alla luce della nota presentata dal soggetto organizzatore in data 17 aprile 2018, protocollo n. 28499 di data 26 aprile 2018, detto divieto interesserà:

  - corso Bettini, piazza Rosmini e via Paganini, nella giornata di sabato 12 maggio 2018, dalle ore 16.00 alle ore 20.30, in occasione della "sfilata degli alpini";

  - via Santa Maria, via Benacense (limitatamente all'esercizio posto al civico n. 1), via Dante (limitatamente agli esercizi posti al civico n. 27 e n. 40), via Lungo Leno Destro, piazza N. Sauro e piazza A. Leoni, nelle giornate del 10, 11, 12 e 13 maggio 2018.

IL SINDACO

- visto l'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) così come riformulato dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 115/2011 a norma della quale il Sindaco quale Ufficiale di Governo adotta *"con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza delle città"*;
- visto il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 *"Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48;
- visto l'articolo 2 delle Legge Regionale n. 7 del 27 luglio 2017 *"Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. alle disposizioni recate dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città"*, che modifica la legge regionale n. 1 del 1993 con l'inserimento del comma 4 bis all'articolo 15;
- visto l'articolo 32 del D.P.Reg 1° febbraio 2005, n. 3/L *"Approvazione del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige"*;
- visto l'articolo 18 della L.R. 04.01.1993, n. 1 *"Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige"*;
- visti gli articoli 9 e 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 *"Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza"*;
- vista la L.P. 14 luglio 2000, n. 9 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera"*;
- vista la L.P. 30 luglio 2010, n. 17 *"Legge provinciale sul commercio 2010"*;
- vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 *"Modifiche al sistema penale"*;
- vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/0001991/OP/2017/1 di data 7 giugno 2017;

ORDINA

per le motivazioni espresse nella parte premessuale del presente provvedimento, **il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi e degli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione di bevande su area pubblica, con le seguenti modalità:**

- **nella giornata di sabato 12 maggio 2018, dalle ore 16.00 alle ore 20.30, in corso Bettini, piazza Rosmini e via Paganini, in occasione della "sfilata degli alpini";**
- **nelle giornate del 10, 11, 12 e 13 maggio 2018, in via Santa Maria, via Benacense (limitatamente all'esercizio posto al civico n. 1), via Dante (limitatamente agli esercizi posti al civico n. 27 e n. 40), via Lungo Leno Destro, piazza N. Sauro e**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

piazza A. Leoni.

al fine della tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e dell'incolumità dei partecipanti all'evento, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale e dei precedenti concreti verificatisi in epoca recente.

La presente ordinanza avrà efficacia a partire dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'inottemperanza ai divieti contenuti nella presente ordinanza comporterà l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per le violazioni ai Regolamenti e Ordinanze comunali - allegato alla deliberazione consiliare n. 25 di data 19 giugno 2012;

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale Rovereto e Valli del Leno della verifica dell'ottemperanza del presente provvedimento;

INVITA

i titolari dei pubblici esercizi e gli operatori che effettuano attività di vendita e di somministrazione su area pubblica, presenti nell'ambito del circuito dell'evento, di collaborare con gli organi di polizia al fine di garantire le condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata nei modi e termini di legge.

IL SINDACO
- dott. Francesco Valduga -

Copia a:

- Albo pretorio
- Segreteria
- Corpo di Polizia Locale
- U.R.P.
- Commissariato di Pubblica Sicurezza
- Comando Carabinieri
- Associazione Coro Sant'Ilario
- agli operatori economici interessati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e 24 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**